



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 274 del 14 Novembre 2019

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate dal Comune di Bordighera.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'attività della pubblica amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere ed incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le attività amministrative connesse si svolgono in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari.

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi dall'amministrazione comunale sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare o beneficiare, a titolo gratuito, di contributi, di interventi, lavori, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione.



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una entrata o in una economia di bilancio senza oneri per l'Ente o, comunque, con oneri ridotti rispetto all'attività diretta da parte dell'ente pubblico.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo soggetto (*sponsor*) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
- b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";
- c) per "**sponsor**": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o l'associazione senza fine di lucro che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d) per "**sponsee**": il soggetto che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello *sponsor*;
- e) per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello *sponsor*;
- f) per "**veicolo pubblicitario**": l'opera o la prestazione attraverso cui lo "*sponsor*" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione che non necessariamente include l'individuazione di uno "spazio pubblicitario".
- g) per **sponsorizzazione tecnica**: l'iniziativa in cui lo *sponsor*, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, svolge direttamente l'attività oggetto di sponsorizzazione (es. l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi);
- h) per **sponsorizzazione finanziaria o pura**: quella in cui lo *sponsor*, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento dell'attività oggetto di sponsorizzazione – come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi o forniture viene posta a carico di soggetti diversi;
- i) per **sponsorizzazione mista**: una sponsorizzazione che presenta contestualmente i caratteri della sponsorizzazione tecnica e mista.

2. Non costituiscono sponsorizzazioni le offerte al Comune a titolo di liberalità senza alcuna controprestazione a carico dell'ente pubblico.

Art. 4 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

dell'amministrazione.

1. Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero dalla prestazione materiale in lavori, forniture di beni e/o servizi prestati dallo *sponsor* a vantaggio del Comune di Bordighera, le modalità con cui l'Amministrazione Comunale si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l'immagine.
2. Nell'ambito degli accordi di sponsorizzazione, il Comune di Bordighera acquisisce l'obbligo e il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e alla tutela della propria immagine.

Art. 5 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello *sponsor* e del simbolo dello *sponsee* e per la definizione della forma contrattuale.

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Bordighera devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello *sponsor* e dello *sponsee*) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello *sponsor*, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o *sponsee*" ovvero di quello "collaborante o *sponsor*" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità proprie del Comune di Bordighera.
3. L'utilizzazione dello strumento della sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.

Art. 6- Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione.

1. La sponsorizzazione a favore dell'Ente, sia di carattere tecnico che finanziario, può avere ad oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la fornitura di materiali e attrezzature;
 - la realizzazione di opere o di lavori;
 - la fornitura di prestazioni di servizio;
 - la gestione di aree o di servizio;



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative svolte dal Comune di Bordighera fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- attività od eventi a rilevanza artistica, culturale, turistica o spettacolare di differente tipologia come mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
 - eventi sportivi e/o di rilevanza sociale, scolastica;
 - attività di programmazione turistica;
 - servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, rotatorie, parchi, giardini, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
 - fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di varia natura, pannelli informativi e similari;
 - attività riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sono esclusi dal contratto di sponsorizzazione i servizi di ingegneria e architettura per i quali la stazione appaltante non può prevedere, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o rimborso (articolo 24 – comma 8 ter – del D.Lgs. n. 50/2016);
 - gestione di sportelli informativi;
 - marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

Articolo 7- Procedura di sponsorizzazione e scelta dello *sponsor*.

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'amministrazione comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

2. Le iniziative di sponsorizzazione sono formulate dalla giunta comunale mediante indirizzi specifici all'ufficio competente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. E' fatto salvo quanto previsto nell'articolo 9 in merito alle proposte spontanee di sponsorizzazione.

3. Il procedimento di scelta dello *sponsor* è effettuato mediante procedura selettiva con pubblicazione di specifico avviso approvato con determinazione dirigenziale.

4. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online e divulgato secondo le forme ritenute più efficaci per una maggiore conoscenza e partecipazione deve indicare i seguenti elementi minimi:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione;



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

- b) indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- d) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma richiesta quale sponsorizzazione;
- e) l'inesistenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) i criteri e modalità di valutazione delle offerte;
- g) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- h) l'eventuale diritto di prelazione, a partita di condizioni offerte;
- i) la compresenza di altri *sponsor* nell'ambito dello stesso oggetto sponsorizzato;
- m) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

5. La valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo è effettuata dal dirigente del settore competente nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso. Per la suddetta valutazione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ci si potrà avvalere di apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente del settore competente.

6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni, salvo eventuali esenzioni ove consentito.

Art. 8 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive.

1. Il Comune ha la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello *sponsor*;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo *sponsor* un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- d) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- e) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- f) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

minaccia;

g) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

h) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per quanto applicabile.

Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali *sponsor*.

1. Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale *sponsor*, la giunta delibera l'accoglimento della proposta demandando al dirigente competente gli atti conseguenti.

2. In caso di mancata adozione del provvedimento della giunta comunale entro 90 giorni, la proposta si intende respinta.

3. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione di attivare una procedura concorrenziale.

Art. 10 - Le figure dello *sponsor* e del collaboratore istituzionale.

1. Possono assumere la veste di "*sponsor*" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica amministrazione;

b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);

c) le associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Bordighera;

Art. 11 - Sponsorizzazioni plurime.

1. In linea generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello *sponsor*, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Art. 12 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione.

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro (c.d. sponsorizzazioni a carattere finanziario o pura), il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 40% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal dirigente del settore competente a cui spetterà la valutazione delle modalità.

2. Se richiesto dal Comune, lo *sponsor* deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, almeno di entità pari alla entità della quota residua, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel rispetto delle prescrizioni di cui



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

all'art.103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 - Affidamento diretto.

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:
 - a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art.7;
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.
 - c) In caso di contratti di valore inferiore ad euro 20.000,00
2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del dirigente del settore procedente.
3. Nel caso di lavori l'affidamento diretto è subordinato all'approvazione dell'opera da parte della giunta comunale ed al rispetto della normative di settore (codice della strada, normative tecniche sulla sicurezza ecc.).

Art.14 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione.

1. La scelta dello *sponsor* è effettuata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio *on fine*, inserimento sul sito internet del Comune di Bordighera o, se ritenuto utile dal responsabile del procedimento in relazione alla natura specifica della proposta, con l'invio alle associazioni di categoria, gruppi ed associazioni e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 15 - Contratto di sponsorizzazione.

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (*sponsor e sponsee*) e costituisce, unitamente alla deliberazione di giunta comunale e/o la determinazione del dirigente del settore competente la documentazione che regola la sponsorizzazione.
2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto del contratto ed i conseguenti obblighi dello *sponsor*, secondo i contenuti dello specifico eventuale disciplinare (o progetto) di sponsorizzazione;
- gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- la durata del contratto che, di norma, non può essere superiore ad anni cinque, salvo i casi in cui l'entità o la natura della sponsorizzazione rendano necessario un termine motivatamente maggiore;



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- il diritto dello *sponsor* all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- i controlli sull'attività dello *sponsor* e le penali in caso d'inadempimento;
- la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienza;
- la risoluzione del contratto per inadempimento;
- la competenza del Tribunale di Imperia in caso di controversie;
- la disciplina delle spese contrattuali;
- le eventuali garanzie a supporto del rispetto degli obblighi dello *sponsor*;
- l'obbligo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, se dovuta, nella misura di legge;
- altro ritenuto necessario in rapporto alla tipologia della sponsorizzazione.

3. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà del Comune di Bordighera di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo *sponsor*; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo *sponsor* rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

4. Mediante il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo *sponsor* e dal dirigente del settore competente, si autorizza altresì l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nei documenti di sponsorizzazione.

Art. 16 - Obblighi a carico del Comune.

1. Il Comune, quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo *sponsor*, potrà realizzare alcune delle forme pubblicitarie che si indicano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o sul sito WEB del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio / logo o le generalità dello *sponsor* sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
- c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (bollette, biglietti d'ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);

Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

2. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo *sponsor* direttamente al Comune (o al suo eventuale concessionario), nella misura di legge.

Art. 17 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali.

1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o archivi storici.
2. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alle tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.
3. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente Regolamento.
4. Qualora richiesta, l'apposizione di targhette o messaggi sui beni vincolati dovrà essere confacente alla natura dell'immobile e, comunque, dovrà ottenere il nulla osta della Soprintendenza competente per materia.

Art. 18 - Affidamento del servizio di ricerca dello *sponsor*.

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli *sponsor* a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "Codice dei contratti" (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

Art. 19 - Atto di mecenatismo.

1. Le sponsorizzazioni offerte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto marginale e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello *sponsor*, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Art. 20 - La valutazione delle proposte.

1. Nel caso di procedure comparative, le offerte verranno valutate dal dirigente del settore competente in base ai criteri indicati nell'avviso di evidenza pubblica o nella lettera di invito ovvero nella proposta dello *sponsor*, in relazione a chi è promotore dell'iniziativa.



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Art. 21 - Aspetti contabili e fiscali.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello *sponsor*, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello *sponsor* al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'Iva e la fatturazione del Comune allo *sponsor* di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo *sponsor*.

La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:

- a) **contributi economici:** il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
- b) **realizzazione lavori e/o cessione gratuita di beni e/o servizi:** lo *sponsor* fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo *sponsor* di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
- c) **adozione di aree verdi:** lo *sponsor* provvederà a fatturare al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo *sponsor* rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Art. 22 - Controlli e verifiche.

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del dirigente del settore competente per materia, o suoi delegati, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor* a mezzo raccomandata a/r o PEC.



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 23 - Trattamento dati personali.

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bordighera in persona del Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

Lo *sponsor* autorizza, senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria in targhette e pubblicazioni o simili. La proposta di sponsorizzazione implica altresì una implicita autorizzazione, salvo che il contratto di sponsorizzazione non disponga diversamente, alla divulgazione su tutti i media dell'avvenuta sponsorizzazione e/o atto di mecenatismo.

Art. 24 – Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso permanentemente sul sito web del comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.